

D.L. N. 4/2019: «QUOTA 100» E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.01.2019 ed è pertanto in vigore dal 29 gennaio 2019 il DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.

Il provvedimento si compone di tre capi:

- CAPO I DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA
- CAPO II TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA «QUOTA 100» E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE
- CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Il D.L. sarà presentato alle Camere per la conversione in legge e nel corso dell’iter parlamentare potrà subire modifiche: ciononostante si ritiene qui opportuno fornire **una prima illustrazione delle principali novità in tema di requisiti di accesso alla pensione con riferimento ai lavoratori del settore privato e delle banche** (tenendo quindi anche conto delle specificità che derivano dal Fondo di solidarietà di settore), anche alla luce delle indicazioni fornite dall’INPS nelle circolari n. 10 e n. 11 del 29.01.2019.

Sulla pensione quota 100 la CGIL ha espresso un giudizio negativo valutandolo “*un intervento parziale, che continua a non dare garanzie ai giovani e alle donne, risposte alle carriere discontinue, al lavoro di cura delle donne e ai lavori gravosi e usuranti*”. Nel loro complesso le disposizioni pensionistiche contenute nel Decreto hanno un costo elevatissimo pari ad oltre **50 miliardi** di euro, benché **non** contengano **interventi strutturali e definitivi**: in particolare la pensione quota 100 ha carattere sperimentale e (secondo quanto attualmente previsto) varrà solo per il triennio 2019-2020: si tratta quindi un provvedimento che rischia di fornire una risposta alle (peraltro legittime) attese di una platea limitata di persone, ma i cui costi potranno ripercuotersi sui futuri interventi in tema di pensioni.

SOMMARIO

PARTE I - LA PENSIONE QUOTA 100.....	2
Requisiti.....	2
Pensione quota 100: Finestre nel settore privato	2
Incumulabilità della pensione quota 100 con redditi da lavoro	3
Effetti sull’importo della pensione (<i>assenza penalizzazioni, ma...</i>)	3
PARTE II - PENSIONE ANTICIPATA - LE MODIFICHE	3
Le novità riguardanti la pensione anticipata.....	4
Pensione anticipata: Finestre.....	4
PARTE III - OPZIONE DONNA.....	4
Opzione donna: Finestre.....	4
PARTE IV - LAVORATORI PRECOCI (CENNI).....	5
PARTE V - FONDI DI SOLIDARIETÀ.....	5
Lavoratori con accesso al Fondo di solidarietà in base ad ACCORDI SOTTOSCRITTI PRIMA dell’entrata in vigore del D.L. n. 4/2019	5
Lavoratori con accesso al Fondo di solidarietà in base ad ACCORDI SOTTOSCRITTI DOPO l’entrata in vigore del D.L. n. 4/2019	6
Fondo di solidarietà e PENSIONE DI VECCHIAIA.....	7
PARTE VI - RISCATTO PERIODI CONTRIBUTIVI - RISCATTO LAUREA.....	7
Il riscatto della laurea	7

DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4

PENSIONE «QUOTA 100» E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE COSE UTILI DA SAPERE PER IL SETTORE PRIVATO E LE BANCHE

PARTE I - LA PENSIONE QUOTA 100¹

REQUISITI

In via sperimentale per il triennio 2019-2021 si può conseguire il diritto alla pensione al raggiungimento di:

- un'età anagrafica di almeno **62 anni**,
- un'anzianità contributiva minima di **38 anni**

(“pensione quota 100”).

Chi maturasse i requisiti entro il 31 dicembre 2021 potrà andare in pensione con quota 100 anche successivamente a tale data.

Il requisito di età anagrafica (62 anni) **non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita.**

Il requisito contributivo (38 anni) può essere raggiunto anche con il cumulo gratuito di versamenti effettuati in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrare dall'INPS.

Ai fini del requisito contributivo (38 anni) viene considerata la contribuzione effettuata a qualsiasi titolo (quindi anche la contribuzione figurativa), ma occorre avere maturato 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.

PENSIONE QUOTA 100: FINESTRE NEL SETTORE PRIVATO

Tutti gli interventi in materia di accesso alla pensione del Decreto-Legge vedono in generale l'introduzione delle cosiddette **finestre**, ovvero stabiliscono che tra la maturazione dei requisiti pensionistici e l'effettiva riscossione della pensione debba intercorrere un determinato periodo.

Nella tabella che segue sono indicate le finestre valide per la pensione quota 100 nel settore privato:

Data di maturazione requisiti quota 100	Apertura della finestra (decorrenza della pensione)
62 anni e 38 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2018	1° aprile 2019
62 anni e 38 anni di contributi maturati dal 1° gennaio 2019	Dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti

¹ D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 - Art. 14 - Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi

INCUMULABILITÀ DELLA PENSIONE QUOTA 100 CON REDDITI DA LAVORO

La pensione quota 100 non è cumulabile, fino alla maturazione della **pensione di vecchiaia**, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad **eccezione** di quelli derivanti da **lavoro autonomo occasionale²** nel limite di **5.000 euro lordi annui**.

I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta (ad eccezione, come abbiamo visto, del lavoro autonomo occasionale nei limiti indicati) comportano la **sospensione dell'erogazione** del trattamento pensionistico.

EFFETTI SULL'IMPORTO DELLA PENSIONE (ASSENZA PENALIZZAZIONI, MA...)

Non è prevista alcuna penalizzazione specifica: va però sottolineato che una pensione calcolata con un'età anagrafica di 62 anni e un'anzianità contributiva di 38 anni sarà inevitabilmente più bassa di una che derivasse da un'età superiore e da un periodo di contribuzione maggiore.

Sulla pensione anticipata quota 100 in relazione al **Fondo di solidarietà** di settore (c.d. Fondo esodi) si rinvia alla Parte V della presente nota.

PARTE II - PENSIONE ANTICIPATA - LE MODIFICHE³

PREMESSA

Il sistema pensionistico originato dalla **Riforma Monti-Fornero⁴** (che non viene superata dall'intervento legislativo in questione) prevede due prestazioni definite rispettivamente:

- **pensione di vecchiaia**,
- **pensione anticipata**.

Accanto ad esse è stata periodicamente prorogata la cosiddetta "**opzione donna**", a cui è dedicato il successivo capitolo.

In base al Decreto-Legge n. 4/2019 nulla cambia rispetto al diritto alla **pensione di vecchiaia** che, per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 31.12.1995, si consegue con il raggiungimento:

- di 20 anni di contribuzione;
- di età anagrafiche destinate ad essere adeguate - con cadenza biennale - all'incremento della speranza di vita (**attualmente 67 anni**).

² Il lavoratore autonomo occasionale "è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitudine e della professionalità". (Circolare INPS n. 11/2019)

³ D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 - Art. 15 - Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali

⁴ Legge 22 dicembre 2011, n. 214

LE NOVITÀ RIGUARDANTI LA PENSIONE ANTICIPATA⁵

A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'**anzianità contributiva** di:

- **41 anni e 10 mesi** per le **donne**
- **42 anni e 10 mesi** per gli **uomini**

Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 non sono applicati gli adeguamenti alla speranza di vita (quindi i requisiti rimarranno invariati e pari - fino a tutto il 2026 - a 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, a cui si aggiungono però i 3 mesi di finestra - *v. oltre*).

A decorrere dal 1° gennaio 2027 il requisito contributivo sarà nuovamente adeguato all'aspettativa di vita.

PENSIONE ANTICIPATA: FINESTRE

Il trattamento pensionistico decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Coloro che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 al 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del Decreto) conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

A coloro che hanno maturato entro il 31 dicembre 2018 il requisito contributivo tempo per tempo vigente non si applica la c.d. finestra.

Il regime delle finestre per la pensione anticipata è riepilogato nella seguente tabella:

Data di maturazione requisiti Pensione anticipata	Apertura della finestra (decorrenza della pensione)
requisito contributivo tempo per tempo vigente maturato entro il 31 dicembre 2018	Nessuna finestra (decorrenza dal mese successivo alla maturazione del requisito)
<ul style="list-style-type: none"> • DONNE: 41 anni e 10 mesi • UOMINI: 42 anni e 10 mesi maturati dal 1° al 29 gennaio 2019	1° aprile 2019
<ul style="list-style-type: none"> • DONNE: 41 anni e 10 mesi • UOMINI: 42 anni e 10 mesi maturati dal 30 gennaio 2019	Dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti

PARTE III - OPZIONE DONNA⁶

Le lavoratrici che hanno maturato, **entro il 31 dicembre 2018**:

- un'**anzianità contributiva** minima di **35 anni**,
 - un'**età anagrafica** minima di **58 anni** se lavoratrici dipendenti (e di 59 anni se lavoratrici autonome)
- possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del **sistema contributivo**.

OPZIONE DONNA: FINESTRE

Il diritto al trattamento pensionistico decorre dopo che dalla maturazione dei requisiti siano trascorsi:

- **12 mesi** nel caso di lavoratrici che abbiano **esclusivamente contributi da lavoro dipendente**;
- **18 mesi** nel caso di lavoratrici che facciano valere **periodi di contribuzione da lavoro autonomo**.

⁵ D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 - Art. 15 - Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali

⁶ D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 - Art. 16 - Opzione donna

PARTE IV - LAVORATORI PRECOCI (CENNI)⁷

Per quanto riguarda la platea dei lavoratori “precoci” (lavoratori con **12 mesi di contributi prima dei 19 anni di età**) e, all’interno di essa, le **categorie alle quali è consentito andare in pensione con un’anzianità ridotta** (v. riquadro) il Decreto prevede la conferma - fino al 31 dicembre 2026 - dei 41 anni come requisito contributivo.

Nel contempo per i lavoratori che perfezionano il requisito dal 1° gennaio 2019 si introduce una **finestra mobile di 3 mesi**: il trattamento pensionistico decorre quindi 3 mesi dopo la maturazione del requisito contributivo di 41 anni.

In sintesi i lavoratori precoci per poter andare in pensione con un requisito contributivo di 41 anni devono essere⁸:

- disoccupati senza ammortizzatori sociali
- lavoratori che assistono il coniuge o un parente di 1° grado convivente con handicap grave
- persone con invalidità civile almeno pari al 74%
- lavoratori occupati in alcune attività particolarmente gravose

PARTE V - FONDI DI SOLIDARIETÀ⁹

LAVORATORI CON ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ IN BASE AD ACCORDI SOTTOSCRITTI PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 4/2019

RELAZIONE TRA FONDO DI SOLIDARIETÀ E QUOTA 100

Per i **lavoratori che abbiano già avuto accesso al Fondo di solidarietà** il Decreto **esclude** espressamente la possibilità di andare in pensione con **quota 100**, per cui non vi è alcun rischio che a questa platea di esodati sia ridotto il periodo di permanenza nel Fondo (che avrebbe come effetto la diminuzione della contribuzione correlata e un’età di pensionamento più bassa, e di conseguenza un trattamento pensionistico di importo inferiore).

RELAZIONE TRA FONDO DI SOLIDARIETÀ E PENSIONE ANTICIPATA

In questo caso occorre distinguere tra lavoratori che hanno avuto accesso al Fondo entro il 1° gennaio 2019 e coloro che sono invece andati o andranno in esodo successivamente al 1° gennaio 2019.

Accesso al Fondo entro il 1° gennaio 2019

Per coloro che hanno avuto accesso al Fondo **entro il 1° gennaio 2019** l’assegno straordinario continuerà ad essere erogato fino alla scadenza prevista in base alle norme vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro (quindi nulla cambia).

⁷ D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 - Art. 17 - Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell’aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci

⁸ Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Art. 1 comma 199

⁹ D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 - Art. 14 - Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi - Comma 9

D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 - Art. 22 - Fondi di solidarietà bilaterali
Circolare INPS 29 gennaio 2019, n. 10

È comunque lasciata all'interessato la **facoltà di presentare domanda di pensione anticipata** secondo i **nuovi requisiti contributivi** (fino al 31.12.2026, 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, a cui si aggiungono i 3 mesi di finestra), anticipando così il pensionamento rispetto all'ipotesi originaria. Si può ritenere in generale una **scelta non conveniente** (si riduce la contribuzione correlata a carico dell'azienda). Un qualche vantaggio potrebbe sussistere per coloro che intendono intraprendere una attività in concorrenza con la banca (vietata nel periodo di permanenza nel Fondo). Per una valutazione personalizzata consigliamo comunque di rivolgersi al Patronato INCA CGIL.

Accesso al Fondo successivo al 1° gennaio 2019

La pensione decorrerà sulla base dei **nuovi requisiti contributivi** (fino al 31.12.2026, 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, a cui si aggiungono i 3 mesi di finestra), anticipando così di qualche mese il pensionamento rispetto all'ipotesi originaria.

In relazione all'introduzione della finestra mobile di 3 mesi, viene previsto che l'assegno straordinario sia erogato anche nei 3 mesi successivi alla maturazione dei requisiti contributivi, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto solo fino al raggiungimento dei requisiti stessi (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini): quindi i 3 mesi di finestra non saranno coperti da contribuzione.

LAVORATORI CON ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ IN BASE AD ACCORDI SOTTOSCRITTI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 4/2019

RELAZIONE TRA FONDO DI SOLIDARIETÀ E QUOTA 100

È prevista la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà anche per il conseguimento della pensione anticipata quota 100 attraverso i criteri definiti da uno specifico articolo del Decreto-Legge (Art. 22).

A decorrere dal 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del D.L.) **potranno andare in esodo attraverso il ricorso al Fondo i lavoratori che maturino quota 100 nel triennio 2019-2021** sulla base di **specifici accordi sindacali** che stabiliscano il **numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.**

Poiché il diritto alla pensione quota 100 si acquisisce trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei relativi requisiti, l'assegno straordinario deve essere erogato anche nei 3 mesi che intercorrono tra il raggiungimento dei requisiti e l'apertura della finestra, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto solo fino al raggiungimento della quota 100: quindi i 3 mesi di finestra non saranno coperti da contribuzione.

L'assegno straordinario in argomento non può essere erogato oltre il 31 marzo 2022.

Oltre ai criteri che già disciplinano la possibilità di cumulare l'assegno straordinario erogato dal Fondo con i redditi da lavoro andrà considerata l'**incumulabilità della pensione anticipata quota 100** con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui), per il periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione anticipata quota 100 e la data di maturazione della pensione di vecchiaia.

RELAZIONE TRA FONDO DI SOLIDARIETÀ E PENSIONE ANTICIPATA

Per coloro che accedono al Fondo dal 1° gennaio 2019 la pensione decorrerà sulla base dei **nuovi requisiti contributivi** (fino al 31.12.2026, 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, a cui si aggiungono i 3 mesi di finestra).

In relazione all'introduzione della finestra mobile di 3 mesi, si prevede che l'assegno straordinario sia erogato anche nei 3 mesi successivi alla maturazione dei requisiti, mentre il versamento della

contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti contributivi: quindi i 3 mesi di finestra non saranno coperti da contribuzione.

FONDO DI SOLIDARIETÀ E PENSIONE DI VECCHIAIA

In considerazione del fatto che, come abbiamo visto, il Decreto non introduce alcuna variazione per quanto riguarda i requisiti per la pensione di vecchiaia, nulla cambia per i lavoratori entrati o che entreranno nel Fondo di solidarietà per poi accedere alla pensione di vecchiaia.

PARTE VI - RISCATTO PERIODI CONTRIBUTIVI - RISCATTO LAUREA¹⁰

In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non siano già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte e per una durata massima complessiva di 5 anni, i periodi (non soggetti ad obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione) antecedenti il 29 gennaio 2019 compresi tra la data del primo e quella dell'ultimo contributo accreditato.

L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali costanti.

L'onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro, anche destinandovi i premi di produzione spettanti.

Il versamento dell'onere può essere effettuato in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a € 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione (sono previste alcune eccezioni alla facoltà di rateizzazione).

IL RISCATTO DELLA LAUREA

La facoltà di riscatto è prevista con **condizioni agevolate** anche per il **riscatto della laurea** per i **sogetti di età inferiore ai 45 anni**.

La norma prevede che l'onere dei periodi di riscatto sia «*costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.*». Da questa previsione origina un **importo pari a circa 5.240 euro per ogni anno di riscatto**, nettamente inferiore a quello che si determina secondo gli ordinari criteri di calcolo.

La facoltà di riscatto a condizioni agevolate è consentita solo se il periodo del corso legale di studi si trova in un arco temporale di competenza del metodo contributivo: in altri termini **occorrerà aver studiato, almeno in parte, dal 1996 in poi** (oltre a non aver lavorato durante i periodi per i quali il riscatto è richiesto).

Con riferimento al risparmio fiscale, il decreto non specifica regimi particolari: pertanto, in attesa delle istruzioni operative dal parte dell'INPS, si può ritenere al momento che valgano le regole generali che prevedono una completa deducibilità dell'onere dal reddito fiscalmente imponibile, nonché la facoltà di rateizzazione in un massimo di 10 anni senza applicazione di interessi.

¹⁰ D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 - Art. 20 - Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione